

# STATUTO DELL'ORGANISMO ADR DI NEGOZIAZIONE PARITETICA

## CONSORZIO NETCOMM- ASSOCIAZIONI CONSUMATORI

1. E' costituito l'Organismo Alternative Dispute Resolution di Conciliazione Paritetica Consorzio Netcomm - Associazioni Consumatori ("Organismo ADR"), in conformità a quanto previsto all'Art.141-ter del Codice del consumo.

2. Il protocollo di negoziazione paritetica vede l'adesione delle Associazioni dei Consumatori Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, Unione Nazionale Consumatori ("le Associazioni"), sottoscritto in data 17/07/2014 e rinnovato nel settembre 2016.

3. L'Organismo ADR:

- svolge l'attività di mediazione e conciliazione di cui al Titolo II bis della Parte V del Codice del Consumo ("Procedura ADR");
- non ha soggettività giuridica ed ha sede presso la sede legale di Consorzio Netcomm, Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano (MI);
- è istituito presso Consorzio Netcomm per anni 5 (cinque), fatta salva la possibilità di rinnovo;
- dispone di appositi locali destinati allo svolgimento delle attività connesse alla fornitura del servizio;
- è chiaramente separato dagli organismi operativi di Consorzio Netcomm;
- è composto da: (i) un Organo Paritetico di Garanzia; (ii) una Segreteria di Conciliazione Paritetica; (iii) Commissioni Paritetiche di Conciliazione;
- ha a disposizione risorse finanziarie sufficienti per lo svolgimento dei suoi compiti;
- dispone di una specifica sezione del sito internet [www.consozionetcomm.com](http://www.consozionetcomm.com) che:
  - (i) fornisce informazioni sul funzionamento della Procedura ADR e il Regolamento di
  - (ii) Negoziazione Paritetica ADR ("il Regolamento");
  - (iii) rende disponibile la modulistica standard relativa alla Procedura ADR (lato consumatore e lato azienda), nonché copia del Regolamento di Negoziazione Paritetica ADR;
  - (iv) consente di presentare la domanda di conciliazione e la documentazione di supporto in via telematica;
  - (v) contiene tutte le informazioni di cui all'art. 141-quater, comma 1 del Codice del consumo, nonché le Relazioni Annuali d'attività redatte ai sensi dell'Art 141-quarter, comma 2;
  - (vi) pubblica il link elettronico alla piattaforma Online Dispute Resolution ("ODR") di cui all'art. 14 del Regolamento UE n. 524/2013 riguardante le procedure destinate a risolvere extra-giudizialmente le controversie tra imprese e consumatori originate dai contratti di beni e servizi stipulati online.

4. I compiti della Segreteria di Conciliazione Paritetica e delle Commissioni Paritetiche di Conciliazione sono definiti nel Regolamento.

5. L'organo paritetico di Garanzia assolve, tra gli altri, ai seguenti compiti:

- a) Cura il buon funzionamento del sistema del sistema di negoziazione paritetica;
- b) garantisce il supporto specialistico nei confronti della Segreteria Tecnica di Negoziazione paritetica, anche con riguardo a questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni del Regolamento di negoziazione paritetica;
- c) redige l'elenco dei conciliatori abilitati sulla base dei corsi di formazione e provvede alle attività connesse con l'inserimento nell'elenco dei componenti delle Commissioni di negoziazione paritetica nonché alla loro revoca e/o decadenza;
- d) provvede all'informativa al pubblico sulle attività svolte anche tramite la sezione dedicata alle procedure di Negoziazione paritetica del sito web;
- e) elabora proposte di modifica del presente regolamento ed emette pareri non vincolanti sulle proposte di modifica del regolamento presentate dai soggetti firmatari dello stesso;
- f) coordina ed organizza corsi di formazione per i conciliatori;
- g) presiede al monitoraggio delle procedure di negoziazione paritetica analizzandone caratteristiche e risultati;
- h) ai sensi dell'art. 141-quater del codice del consumo, cura la relazione annuale sull'attività e l'aggiornamento della sezione e l'aggiornamento del sito Internet.

6. L'organo di Garanzia si avvale, per gli adempimenti di cui al punto h) che precede, della segreteria di Negoziazione Paritetica e della Commissione di Negoziazione Paritetica e cura l'attività di monitoraggio dei procedimenti di Negoziazione Paritetica ai fini della verifica dell'andamento degli stessi.

7. Di norma l'Organo si riunisce una volta l'anno, ma potrà essere convocato eccezionalmente a richiesta dei suoi componenti.

8. Alle riunioni potranno partecipare su specifico invito il Presidente di Consorzio Netcomm e il Responsabile della segreteria tecnica di Negoziazione Paritetica come semplici uditori o per riferire al Comitato questioni di particolare delicatezza o interesse, se necessario o richiesto.

9. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso.

Milano, 15/10/2016

Per Consorzio Netcomm  
Ing. Roberto Liscia

